

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA **05.01.2024**

## **ANNO 2024**

# **LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO NELLA LEGGE DI BILANCIO E NEL DECRETO RECANTE IL PRIMO MODULO DI RIFORMA DELL'IRPEF**

*La L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto diverse novità in materia di lavoro e previdenza, perlopiù consistenti in interventi di sostegno al reddito, all'occupazione e in materia di ammortizzatori sociali, nonché in misure pensionistiche e di sostegno alla famiglia.*

*Il D.Lgs.216/2023 ha attuato dal 2024 il primo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).*

Con la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2023 n. 303, sono state introdotte diverse misure in tema di lavoro e previdenza. Il provvedimento in questione è entrato in vigore l'1.1.2024.

Di seguito si evidenziano le disposizioni più significative.

### **ESONERO QUOTA CONTRIBUTI IVS A CARICO DEL LAVORATORE (COMMA 15)**

Il provvedimento in esame conferma anche per tutto il 2024 l'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, nella misura pari al:

- **6%**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692,00 euro**, al netto del rateo di tredicesima;
- **7%**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923,00 euro**, al netto del rateo di tredicesima.

### **DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI CON ALMENO DUE FIGLI (COMMI 180-182)**

Per i periodi di paga compresi tra il 1.1.2024 e il 31.12.2026, viene riconosciuto alle **lavoratrici madri di tre o più figli** un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, per i periodi di paga ricadenti in tutto il **2024**, alle **lavoratrici madri di due figli** è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

### **ESONERO CONTRIBUTIVO PER DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO DONNE DISOCCUPATE BENEFICIARIE DEL REDDITO DI LIBERTÀ (COMMI 191-193)**

La legge di bilancio 2024 introduce un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.

L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:

- vittime di violenza;
- disoccupate;
- beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell'anno 2023).

### **TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I SETTORI TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE (COMMI 21-25)**

Il provvedimento in parola riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art.

5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento è riconosciuto per i periodi di paga dall'1.1.2024:

- ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d'imposta 2023;
- dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione);
- su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023).

### **CONGEDO PARENTALE (COMMA 179)**

Secondo quanto indicato nella legge di bilancio in esame, le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termina dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari:

- all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

### **MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (COMMI 60-62)**

Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, la legge di bilancio in commento dispone la piena interoperabilità, con modalità definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.

### **PROROGA DELL'APE SOCIALE**

L'APE sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall'art. 1 co. 179 della L. 232/2016, è un'indennità erogata dall'INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.

Con riferimento a tale istituto, la legge di bilancio in esame dispone:

- la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;
- l'incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.

Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

### **PROROGA DELL'OPZIONE DONNA**

Con riferimento all'anticipo pensionistico "Opzione donna" ex art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.

Si consente così l'accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023:

- un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;
- un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.

### **PROROGA DELLA PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE ("QUOTA 103")**

Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103"), richiedibile da coloro con un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.

Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell'assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. "finestre" di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l'assegno di pensione:

- viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo;
- il suo valore massimo fino all'età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in "Quota 103", gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

#### **FRINGE-BENEFIT: AGGIORNAMENTO DEI VALORI DEI BENI IN NATURA ESENTI DA CONTRIBUZIONE E TASSAZIONE (COMMI 16-17)**

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d'imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di **euro 1.000,00**:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato ad **euro 2.000** (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

#### **DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (COMMA 18)**

La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Si tratta della c.d. "detassazione" prevista dall'art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016 per:

- gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 10% (5% per il periodo d'imposta 2024), e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.

Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

\*\*\*\*\*

Con il D.Lgs. 30.12.2023 n.216 è stata data attuazione al primo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

**RIDEFINIZIONE DEGLI SCAGLIONI DI IMPOSTA IRPEF**

Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Scendono pertanto da quattro a tre gli scaglioni di reddito con accorpamento nel primo scaglione, cui si applica l'imposta del 23% anche dei redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 che fino al 2023 costituivano uno scaglione a sé tassato al 25%.

Per l'anno 2024 viene previsto l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.

Per l'anno 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione lorda spettante ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del TUIR è diminuito di un importo pari a 260 euro delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

**NUOVA DEDUZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CHE COMPORTANO INCREMENTO OCCUPAZIONALE**

In materia di lavoro viene prevista una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Tale maggiorazione sarà pari al 20%, che potrà arrivare al 30% nel caso in cui l'assunzione sia effettuata nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

- lavoratori svantaggiati o con disabilità;
- donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

\*\*\*\*\*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*(Studio Professionisti  
Associati S.S.)*